COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 111 del Reg. **Data 09/9/2022**	**Oggetto:** ***Costituzione in giudizio a seguito di Ricorso ex art. 702 c.p.c. proposto innanzi al Tribunale di Napoli, dal Sig. D**** S**** d* C*** – R.G. 7683/2022.***

L'anno **duemilaventidue,** il giorno nove, **d**el mese di Settembre, alle **ore 13.35,** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei signori:

Giuseppe Pugliese	Sindaco	Presente
Teresa Coppola	Vice Sindaco	Assente
Ivana Barone	Assessore	Presente
Gennaro Di Mare	Assessore	Presente
Tobia Massa	Assessore	Presente
Sergio Turazzo	Assessore	Presente

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale d.ssa Laura Simioli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Giuseppe Pugliese – assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Gli assessori Massa e Barone partecipano in video conferenza.

Su proposta del Responsabile del III settore:

Il Responsabile del Settore III

Premesso che con Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto innanzi al Tribunale di Napoli, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 10211 del 29/06/2022, il Sig. D**** S*** d** C**, rappresentato e difeso dagli avv.ti M*** D'**** e G*** L***, esponeva quanto segue:

- *il ricorrente è proprietario dell'immobile sito in Monte di Procida (NA) alla via Giovanni Da Procida nn. * e * in ***. al foglio*, particella *** – sub. **, cat. **, classe ,giusto atto notarile del ***** per Notaio R*** D* N*** (alleg. n.1), che è adibito a S**** di **** P**** D******, da numerosi anni;*
- *nell'anno 2016 ebbero inizio i lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale del sistema fognario depurativo intercomunale Pozzuoli-Bacoli e Monte di Procida, che qui, interessarono tra le altre proprio la via G*** D* P***, che era, ed è, uno dei punti strategici per il nuovo impianto;*
- *nei primi tempi la strada venne interdetta a tratti, lasciando piccoli varchi e passaggi pedonali che già diminuirono fortemente l'attività commerciale di parrucchiera, tanto è che in data 28 aprile 2016 venne protocollata una richiesta di indennizzo per i gravi disagi e perdite dalla sig.ra S****** S******* ** C***, conduttrice l'attività che rimase senza alcun esito;*
- *i lavori proseguirono, arrecando sempre maggiori disagi all'attività commerciale, ma anche e soprattutto danni all'immobile, che puntualmente venivano segnalati per le vie brevi o con note protocollate dal proprietario D******* S******* ** C*** (prot. N. 19960 del 07.09.2016 – prot. N. 12369 del 15.09.2016 – alleg. nn. 3 e 4), danni sia da infiltrazioni, perché il manto stradale era stato completamente rimosso, abbassato di alcuni metri e comunque non più aderente, sia alla facciata esterna dell'immobile dove venivano installate ed agganciate le impalcature e le recinzioni del cantiere oltre che veri e propri danni strutturali causati dalle continue e forti vibrazioni prodotte dai mezzi meccanici utilizzati nel cantiere;*
- *quando venne riaperto definitivamente l'ingresso principale dell'immobile su via G*** d* P***, il sig. S*** d* C**** trovò numerosi danni;*
- *prima di provvedere ed iniziare con dei lavori di ripristino, in data 27 febbraio 2020 depositata poi in data 30 luglio 2020, il ricorrente fece redigere una perizia giurata dal suo tecnico di fiducia per l'accertamento dei danni e, da tale perizia si rinviene una stima dei danni e dei lavori da eseguire e/o eseguiti con i relativi costi quantificati in € 9.397,49;*
- *il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, chiedeva al Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 702-bis, comma 3 c.p.c., fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando al convenuto un termine per la sua costituzione;*
- *con decreto del 30.03.2022, il Tribunale di Napoli – IV Sez. Civile - (giudice dott. Pietro Lupi), fissava per la comparizione delle parti, l'udienza al 30.09.2022 assegnando al resistente, per la costituzione in giudizio, termine sino a dieci giorni prima detta udienza;*

Pertanto, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso chiedeva, in accoglimento del ricorso:

*1) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare responsabile di quanto accaduto all'immobile di proprietà del sig. D******* S******* ** C*** il Comune di Monte di Procida in persona del suo Sindaco p.t.., e per l'effetto, condannare il Comune di Monte di Procida al risarcimento di tutti i danni pari ad € 9.397,49 ovvero del maggiore o minore importo quantificato anche in via equitativa che sarà ritenuto di giustizia;*

2) con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge ai procuratori dichiaratisi antistatari.

Considerato che non si ravvisano responsabilità a carico di questo Comune, per i motivi esplicitati nella relazione prot. n.13000 del 23/08/2022 a firma del tecnico UTC Arch. Antonio Mauro Illiano, all'epoca dei fatti Direttore dei Lavori in oggetto;

Ritenuto opportuno, al fine di tutelare le ragioni di questo Ente per i motivi che saranno esplicitati negli atti giudiziari, costituirsi nel citato giudizio per tutelare la posizione dell'ente;

Visto il *Regolamento sul funzionamento dell'avvocatura comunale e della rappresentanza e difesa in giudizio dell'amministrazione del comune di Monte di Procida*;

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

Per le ragioni di cui in premessa, che col presente dispositivo sono integralmente recepite e fatte proprie:

- di prendere atto della necessità di costituirsi nel giudizio esplicitato in premessa per tutelare la posizione dell'ente, autorizzando il Sindaco di Monte di Procida, quale rappresentante legale dell'Ente, al compimento di ogni atto finalizzato allo scopo.
- Di demandare al responsabile del Settore Avvocatura l'adozione di tutti i provvedimenti connessi e consequenziali.
- Dare atto che Responsabile del procedimento finalizzato al compimento degli atti conseguenti alla presente deliberazione è l'Avv. Roberto Marino, nominato in sostituzione (decreto sindacale 12/2022) del responsabile settore avvocatura comunale Avv. Ciro Pugliese, astenutosi dalla procedura in oggetto in quanto legato al ricorrente da vincolo di parentela (affinità).
- Di dare direttiva al Responsabile del Settore III di fornire ogni utile spunto ed elemento per la migliore tutela dei pubblici interessi, compresa tempestiva istruttoria e assistenza.
- Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione conseguente, ex articolo 134 comma 4 del TUEL, valutata l'urgenza imposta dalla necessità di concludere tempestivamente il procedimento, in tempo utile per la costituzione.

Il Responsabile del Settore III
Arch. Simona Penza

Ai sensi dell'art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere:

FAVOREVOLE

f.to Simona Penza

f.to Roberto Marino

Ai sensi dell'art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:

FAVOREVOLE

f.to Giovanni Padovano

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta;

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 Tuel;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;
Ad unanimità dei voti legalmente resi,

DELIBERA

Di approvare integralmente la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:

Costituzione in giudizio a seguito di Ricorso ex art. 702 c.p.c. proposto innanzi al Tribunale di Napoli, dal Sig. D S** d** C** – R.G. 7683/2022.***

e con successiva e unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 134 comma 4° del DLgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE	*IL PRESIDENTE*
F.to D.ssa Laura Simioli	**F.to Dott. Giuseppe Pugliese**

ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, lì 09/09/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to d.ssa Laura Simioli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Aff. n° 1266 del 9/9/2022

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line il giorno 09/09/2022 e vi rimarrà pubblicata fino al 24/9/2022 per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 09/09/2022

IL Messo Comunale
Emanato Filiberto

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 13804 del 09/09/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to d.ssa Laura Simioli

La presente copia è conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale, li 09/09/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
d.ssa Laura Simioli